



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

Data: 1 aprile 2014
Prot. 122/2020
Servizio: Pol. del Sociale e sostenibilità
Oggetto: Nota su circ. INAIL n.10 del 27.3.2020

A tutte le strutture

Con la circolare n. 10 del 27 marzo (di cui all'allegato) dal titolo " Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 149 del 22 ottobre 2019. Premio speciale unitario – decreto ministeriale 14 gennaio 2020 n. 5.", l'Inail ha fornito le istruzioni per avviare la procedura di tutela assicurativa, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dei percettori del reddito di cittadinanza che siano impegnati, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale o che aderiscano volontariamente, ai progetti utili alla collettività (PUC).

Tra i soggetti ai quali è destinata l'assicurazione Inail obbligatoria, con il premio speciale giornaliero, vi sono, altresì, le persone, coinvolte volontariamente nei PUC, ma non beneficiarie del reddito di cittadinanza, in condizioni di povertà, individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vd. Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC), del 3 gennaio 2020, n. 3 approvata con DM del 14 gennaio 2020, n. 4)

A tali soggetti, sono quindi riconosciute le medesime tutele e prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti, che siano assicurati con Inail, nei casi di riconosciuto infortunio sul lavoro, malattia professionale o infortunio in itinere (in quest'ultimo caso, ai sensi dell'articolo 12 del D. lgs del 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni).

Tra le prestazioni previste: l'indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti, nonché le prime cure, le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative erogate ai lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati con l'Inail.

L'assicurazione Inail dei soggetti impegnati nei PUC, beneficiari del Reddito di cittadinanza, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, n. 149, è attuata mediante un premio speciale unitario giornaliero, che per il 2020 è pari a 0,90 euro per ogni giorno di attività effettivamente svolta da ciascun soggetto impegnato nel PUC e non è ulteriormente frazionabile. Al premio unitario va aggiunta l'addizionale dell'1% prevista dall'art. 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE
Via Lucullo 6, 00187, Roma
T: +39 06 47531
F: +39 064753208
Email: info@uil.it
Sito web: www.uil.it

SEDE EUROPEA
International Trade Union House
Boulevard Roi Albert II, 5
B-1210 Bruxelles
T: +32 (0) 22183055
Email: bruxelles@uil.it

Ai medesimi soggetti impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza di cui all'art. 3, comma 12-bis, del D.lgs 81/2008¹ e successive modificazioni, che consistono nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, del medesimo decreto.

Si precisa che, il decreto legge "Cura Italia" del 17 marzo, n. 18 (art. 40), a causa dell'emergenza derivante dalla diffusione COVID-19, ferma restando la fruizione dei benefici economici, ha disposto per due mesi la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del RdC (di cui al DL 28 gennaio 2019, n. 4) e dei relativi termini. Pertanto, gli adempimenti e i termini previsti nella presente circolare sono da intendersi sospesi per il predetto periodo.

Si rimanda a una lettura attenta della circolare, in particolare per ciò che concerne le procedure che riguardano l'attivazione della copertura assicurativa e successive modificazioni (paragrafo 3) e le denunce di infortunio e di malattia professionale (paragrafo 4).

Cordialmente

La Segretaria Confederale
(Silvana Roseto)



¹ Art. 3, comma 12-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all' articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.